

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 15 del 26-04-2022**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale****OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Vice Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

FIOCCO DIONISIO	Assente
GUERRA UMBERTO	Presente
TEMPORIN GUIDO	Presente
TARGA BERTILLA	Presente
DESTRO MARIKA	Presente
BUSINAROLO SAMUEL	Presente
SPIGOLON ANDREA	Presente
GIONA DANIELE	Presente
ROMANATO CARMEN	Assente
BORTOLATO ANDREA	Assente
GAMBALONGA CLAUDIO	Presente

(P)resenti n. 8, (A)ssenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Signora TARGA BERTILLA nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

SPIGOLON ANDREA

GIONA DANIELE

GAMBALONGA CLAUDIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 convertito in Legge 25 febbraio 2022 con il quale il legislatore ha previsto che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le

regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determina n. 2/2021 con la quale si è provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).”*;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 13 del 28/05/2021;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componentiche devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e come validato dal revisore dei conti il quale espone un costo complessivo, espone un costo complessivo di Euro 148.391,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 115.139,00 e parte fissa pari a € 33.253,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 146.113,00 - di cui parte fissa € 33.253,00 e parte variabile € 112.861,00;

ATTESO che, sulla base del suddetto PEF 2022, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € **146.113,00**;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PROPONE

- 1) **di approvare**, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche:

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE		
<i>N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</i>	<i>QUOTA FISSA euro</i>	<i>QUOTA VARIABILE euro</i>
1	0,20	47,46

2	0,23	110,76
3	0,21	142,41
4	0,27	174,05
5	0,29	229,43
6 o più	0,31	268,99

TARIFFA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE			
N.	DESCRIZIONE TARIFFA	QUOTA FISSA euro/mq.	QUOTA VARIABILE euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	0,74
2	Campeggi, distributori carburanti	0,34	1,15
3	Stabilimenti balneari	0,27	0,92
4	Esposizioni, autosaloni	0,18	0,63
5	Alberghi con ristorante	0,56	1,93
6	Alberghi senza ristorante	0,38	1,32
7	Case di cura e riposo	0,42	1,45
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,48	1,64
9	Banche ed istituti di credito	0,24	0,84
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,47	1,60
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,64	2,19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,30	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,49	1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,21	0,70
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,24	0,79
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,04	6,99
17	Bar, caffè, pasticceria	1,54	5,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,75	2,54
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,65	2,22
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,39	15,08
21	Discoteche, night club	0,69	2,37

2) di stabilire le seguenti riduzioni TARI:

RIDUZIONI TARI	
Descrizione	% di riduzione
Utenze che effettuano il compostaggio domestico (art. 49, comma 1, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	20%
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti (art. 49, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o da altri soggetti che percepiscono reddito da pensione per l'attività svolta in agricoltura (art. 49, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e che quest'ultima preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 4 giorni per settimana (art. 50, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	30%
Coefficiente di riduzione di cui all'art. 50, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	80%

- 3) **di dare atto** che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014;
- 4) **di prevedere** le seguenti agevolazioni TARI a carico del Bilancio Comunale:

Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale	
Nuclei familiari, in condizioni di disagio economico o sociale, con redditi inferiori o uguali al cd. minimo vitalizio (art. 51, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)	esente
Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 s.m.m. (art. 51, comma 1, lett. b) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	Riduzione del 30%

- 5) **di dare atto** che all'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE viene applicata una riduzione di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2014;
- 6) **di prevedere** le seguenti agevolazioni TARI a carico del Bilancio Comunale:

Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale
--

Nuclei familiari, in condizioni di disagio economico o sociale, con redditi inferiori o uguali al cd. minimo vitalizio (art. 51, comma 1, lett. a) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)	esente
Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, in possesso della certificazione con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 s.m.m. (art. 51, comma 1, lett. b) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC")	Riduzione del 30%

- 7) **di incaricare** il Responsabile dell'Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi della dell'art. 8 della deliberazione n. 433/2019 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità previste dalla vigente normativa.

*Il Presidente-Vicesindaco **Targa Bertilla** presenta il punto all'ordine del giorno che segue la precedente delibera di approvazione del PEF TARI che, come precedentemente evidenziato, è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso anno. Rammenta che alle tariffe non viene applicato il costo per la frazione secca indifferenziata conferita in discarica per effetto di un accordo intervenuto tra l'Amministrazione comunale e la Gea che gestisce la discarica.*

In assenza di richieste di intervento, la proposta di deliberazione viene posta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

VISTO il parere favorevole espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI di n. 7 consiglieri e **ASTENUTI** n. 1 (Gambalonga Claudio) su n. 8 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Vicesindaco-Presidente

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione, ne integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata votazione che ottiene **VOTI FAVOREVOLI** di n. 7 consiglieri e **ASTENUTI** n. 1 (Gambalonga Claudio) su n. 8 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Vicesindaco-Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TARGA BERTILLA

Il Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO MIRIAM

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - ANNO 2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 20-04-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Lorenzetto Zeno

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 20-04-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Lorenzetto Zeno